

DETERMINAZIONE 24 SETTEMBRE 2019

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2019, DELLE SCHEDE DI CONFRONTABILITÀ RELATIVE AI PREZZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- a) la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- b) la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- c) la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- e) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- f) la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- h) il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
- i) il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- j) la legge 4 agosto 2017, n. 124 come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- k) la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com, recante "Istituzione del Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge 124/2017", come successivamente modificata (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- l) la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com recante "Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale" ed in particolare il suo allegato A "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- m) il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e s.m.i. (di seguito: TIV);

- n) il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 926/2017/R/gas (di seguito: TIVG);
- o) la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 667/2018/R/gas;
- p) la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 673/2018/R/eel;
- q) la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 705/2018/R/eel;
- r) la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 706/2018/R/eel;
- s) la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 707/2018/R/gas;
- t) la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2019, 85/2019/R/com;
- u) la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 109/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2019/R/eel);
- v) la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 112/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 112/2019/R/gas);
- w) la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2019, 382/2019/R/com;
- x) la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2019, 383/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2019/R/eel);
- y) la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2019, 384/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 384/2019/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- il Codice di condotta commerciale prevede che il venditore, in occasione della proposta di un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e in ogni caso, prima della conclusione del medesimo, consegna al cliente domestico, tra l'altro, una Scheda di confrontabilità della spesa che costituisce una sintesi delle condizioni economiche dell'offerta e reca altresì un confronto, per profili di consumo standard individuati dall'Autorità, della spesa annua che il cliente sosterebbe accettando la predetta proposta e della spesa connessa ai servizi di tutela;
- ai sensi della legge 124/2017, l'Autorità con la deliberazione 51/2018/R/com ha istituito il Portale per la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* (di seguito: Portale Offerte) rivolte, tra l'altro, ai clienti finali domestici, prevedendo che (i) per le offerte a prezzo variabile la stima della spesa annua sia effettuata prendendo a riferimento i valori *forward* dell'indice/prezzo assunto a riferimento nell'offerta, (ii) la medesima modalità di stima della spesa sia utilizzata anche con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di tutela;
- la deliberazione 366/2018/R/com ha, tra l'altro, armonizzato i criteri di calcolo della spesa annua rappresentata nelle schede di confrontabilità previste dal Codice di condotta commerciale con quelli del Portale Offerte, semplificando altresì la struttura delle schede stesse;
- in particolare l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17, comma 5 del Codice di condotta commerciale stabiliscono, tra l'altro, che l'Autorità aggiorni, contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche di riferimento, i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva derivante dall'applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorità, da utilizzare per la compilazione delle schede di riepilogo, di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del Codice di condotta commerciale medesimo;

- in aggiunta il Codice di condotta commerciale, con riferimento al settore del gas naturale, all'articolo 17, comma 2, lettera a., prevede che, per l'aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, ivi incluse le condizioni economiche del servizio di tutela, debba essere adottato il medesimo criterio di calcolo previsto nel Portale Offerte e che il prelievo annuo in base al quale calcolare la stima della spesa sia differenziato sulla base dei profili di prelievo annuo definiti dal Gestore del Portale Offerte (di seguito: Gestore), distinti in base all'uso termico o meno del gas naturale;
- sul sito *internet* dell'Autorità è stato pubblicato un chiarimento inerente a quanto previsto al precedente punto, con il quale viene specificato per ciascun livello di prelievo annuo, l'uso del gas naturale e il corrispondente profilo di prelievo da utilizzare ai fini della compilazione della colonna A della scheda di confrontabilità, individuando altresì, in caso di uso termico del gas naturale, per ciascun ambito tariffario, la zona climatica maggiormente rappresentativa del medesimo;
- con deliberazione 109/2019/R/eel, l'Autorità ha modificato il Codice di condotta commerciale prevedendo che il profilo tipo in base al quale deve essere calcolata, tra l'altro, la stima della spesa annua per il servizio di maggior tutela, sia uguale a quello utilizzato nel Portale Offerte nei casi in cui l'utente domestico in fase di interrogazione non abbia indicato una particolare ripartizione dei consumi;
- con deliberazione 112/2019/R/gas l'Autorità ha, tra l'altro, aggiornato i valori della componente CCR per l'anno termico 2019/2020, prevedendo che il corrispettivo applicato per il periodo estivo a decorrere dall'1 aprile 2020 resti in vigore fino alla fine della tutela.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la deliberazione 383/2019/R/eel e la deliberazione 384/2019/R/gas hanno previsto in ragione dell'esigenza, particolarmente sentita dai clienti domestici, di disporre della spesa riferita a 12 mesi dei servizi di tutela a fini comparativi con quella delle offerte di libero mercato, di mantenere invariati gli attuali criteri di quantificazione di tali spese adoperati nella scheda di confrontabilità e nel Portale Offerte fino alla data di rimozione dei regimi di tutela così da non ingenerare confusione nei clienti stessi ed evitare oneri implementativi aggiuntivi per i venditori per il tempo che residua fino a tale data.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare e pubblicare i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva per i settori elettrico e gas naturale, calcolata, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del Codice di condotta commerciale, utilizzando il profilo tipo di cui al comma 3 del medesimo, e dell'articolo 17, comma 6 del Codice di condotta commerciale con decorrenza 1° luglio 2019;
- pubblicare le informazioni relative all'associazione tra ambito territoriale e zona climatica, riportando anche i profili di prelievo, così come definiti dal Gestore e da quest'ultimo pubblicati nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte da utilizzare per la compilazione della colonna A della scheda di confrontabilità per il settore del gas naturale;
- ai fini del calcolo della spesa annua riferita ai clienti del settore del gas naturale, utilizzare i valori della componente CCR di cui alla Tabella 9 del TIVG come da

ultimo modificata dalla deliberazione 112/2019/R/gas, in particolare considerando, il valore in vigore a decorrere dall'1 aprile 2020

DETERMINA

1. i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva al netto delle imposte derivante dall'applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorità con decorrenza 1° ottobre 2019, di cui all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 17, comma 5 del Codice di condotta commerciale, calcolata utilizzando criteri di calcolo armonizzati con quelli del Portale Offerte, sono riportati, rispettivamente, nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento;
2. con riferimento al settore dell'energia elettrica, la Tabella 1, di cui al precedente punto 1, riporta altresì la ripartizione percentuale per fascia oraria dei consumi di un cliente domestico prevista dall'articolo 16, comma 3 del Codice di condotta commerciale;
3. con riferimento al settore del gas naturale, per ciascun livello di prelievo annuo, l'uso del gas naturale e il corrispondente profilo di prelievo da utilizzare ai fini della compilazione della colonna A della scheda di confrontabilità, sono pubblicati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente determina e le tabelle allegate sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

24 settembre 2019

Il Direttore :

Marta Chicca